Oggetto: modifica del “REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO COMUNE DI ATENEO”

IL RETTORE

VISTA

la Legge n.168/1989 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l’art.6, comma 6 in materia di autonomia universitaria;

VISTO


RICHIAMATA

la nota prot. n.34464 del 12.5.2022 con cui la Divisione Affari legali ha rappresentato al Reftore, al Direttore Generale ed alla Direzione dell’Area delle risorse umane l’opportunità di apportare modifiche al Regolamento de quo «al fine di allineare tale normativa al contenuto del “Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi” che ne costituisce il fondamento logico» rimettendo “alle SS.VV. lìi.me ogni valutazione in merito all’opportunità di interessare preventivamente le R.S.U. e O.S.S. e di procedere con l’abrogazione espressa di detto art.2 comma 2”;

CONSIDERATO

che all’esito della riunione delle R.S.U.. di Ateneo del 18 maggio 2022 sono emerse ulteriori richieste di modifica e integrazione del Regolamento de quo ritenute condivisibili;

VISTA

la delibera del C.d.A. dell’8.6.2022 di espressione del parere favorevole sulle modifiche apportate al testo del Regolamento de quo ex art.22, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo;

VISTA

altresì la delibera del S.A. dell’8.6.2022 di approvazione delle modifiche apportate al testo regolamentare ex art.22 citato;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

RILEVATA

la necessità di apportare le modifiche al citato Regolamento, come approvate dal Senato Accademico nella seduta del 8.6.2022, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione reso nella seduta del 8.6.2022;

Tutto quanto premesso,

DECRETA
Art.1 - Al "REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI DI RIRPARTIZIONE TRA IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI DELLE RISORSE DESTinate AL FONDO COMUNE DI ATENEO" sono apportate le modifiche riportate nel testo che segue (evidenziate in grassetto nel caso di aggiunte e "deppenate" nel caso di eliminazione):

**ART.1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento viene adottato per disciplinare la ripartizione degli importi del Fondo Comune di Ateneo derivanti da attività conto terzi.

**ART.2 Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto i criteri di ripartizione delle risorse destinate al fondo comune di Ateneo alimentato dai proventi derivanti dal corrispettivo delle attività per conto terzi (determinato tenendo conto della quota di prelievo, pari al 15% del ricavo - IVA esclusa), da assegnare al bilancio universitario (voce Fondo comune di Ateneo) volto a remunerare il PTA ed i CEL non direttamente impegni nelle attività di cui al presente Regolamento.

Il personale che nell'anno di riferimento dell'erozazione abbia frutto dei compensi derivanti da attività di conto terzi (diretti collaboratori) è escluso dalla attribuzione dei proventi di cui al presente regolamento ad eccezione di coloro che abbiano percepito un compenso inferiore a quanto teoricamente spettante del Fondo Comune di Ateneo. In tal caso, è corrisposta, a conguaglio, la differenza tra l'importo percepito a titolo di compenso quale diretto collaboratore e quello teoricamente spettante ad ogni singolo dipendente.

**ART.3 Criteri di ripartizione**

La su indicata quota del Fondo Comune di Ateneo viene ripartita secondo i parametri di seguito indicati:
- il 60% sarà corrisposto in relazione alla valutazione positiva della performance, secondo le indicazioni del vigente CCNL (sottoscritto il 19.4.2018 per il triennio 2016-2018);
- il 40% sarà distribuito in parti uguali fra tutto il personale B, C, D, EP e CEL senza distinzione fra le categorie, in relazione alle giornate di presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.

Per i CEL le giornate di presenza in servizio saranno rapportate al monte ore annuo stabilito per categoria, ovvero 500 ore.

Sono equiparate alla presenza in servizio:
- le ferie;
- le giornate di riposo compensativo;
- le assenze per day hospital;
- le assenze per ricovero ospedaliero;
- le assenze per gravi patologie (art.35, comma 14 CCNL comparto università quadriennio 2006/2009);
- le malattie dei figli con meno di tre anni, fino a 30 giorni;
- le assenze per infortunio sul lavoro o causa di servizio;
- le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito;
- le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione Affari Legali

- le assenze per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- le assenze per donazione di sangue e midollo osseo;
- le assenze per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale;
- le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n.53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- le assenze per i permessi di cui all’articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate diversamente abili);
- le assenze per congedo matrimoniale;
- la non presenza sul posto di lavoro per missioni;
- l’assenza per gravi motivi;
- la non presenza sul posto di lavoro per vigilanza;
- la non presenza sul posto di lavoro per attività svolta quale componente del CUG;
- l’assenza a seguito di permesso per esame;
- la non presenza sul posto di lavoro per attività di formazione;
- l’assenza per attività di protezione civile.

ART.4 Utilizzo dell’eventuale avanzo del fondo comune
Qualora la quota del 60% di cui all’art.3 che precede non dovesse essere distribuita per l’intero in ipotesi in cui le performance non dovessero risultare al 100%, il residuo andrà ad alimentare il fondo dell’anno successivo; e così di anno in anno.

ART.5 Emanazione ed entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del relativo Decreto rettorale e verrà applicato agli importi del Fondo di cui all’art.1 da erogare alla data di entrata in vigore a partire dalla competenza dell’esercizio 2021.

Art.2 - Il testo del Regolamento, così come modificato ai sensi dell’art.1, costituisce parte integrante del presente Decreto, sostituisce il testo del precedente Regolamento emanato con D.R. n.3532 del 26.7.2018.

Art.3 - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

IL RETTORE
(Prof. Sergio CAPUTI)